



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 490/16/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO PRESENTATO DALL'ON. SERGIO
BOCCADUTRI (GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO)
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LA7 S.P.A. PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
DURANTE LA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM
CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016
(PROGRAMMA DI MARTEDÌ)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 10 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88, del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016*» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237, del 10 ottobre 2016;

VISTO l’esposto presentato in data 8 novembre 2016 (prot. n. 58507) dall’on. Sergio Boccadutri (Gruppo parlamentare Partito Democratico) che ha segnalato la presunta violazione da parte della società La7 S.p.A. delle norme in materia di *par condicio*. In particolare, l’esponente ha segnalato che «*in data 1° novembre 2016, nel corso della trasmissione “Di Martedì” dell'emittente La7 è andata in onda una 'ricostruzione', accompagnata da filmato, relativa alla manifestazione organizzata dal PD in data sabato 29 ottobre. La 'ricostruzione', a detta delle parole pronunciate in studio dal conduttore, dr. Giovanni Floris, puntava a stabilire quante persone avessero effettivamente partecipato, dal momento che - evidenziava il conduttore - “Renzi ha chiamato il PD a Piazza del Popolo, si dibatte su quante persone ci siano state, è semplice, basta usare google maps e ve lo facciamo vedere”. [...] “Il video lanciato, in relazione alla manifestazione, si soffermava su la parte vuota della piazza e sulla base di essa procedeva a sedicenti calcoli con uso di google maps. [...] tuttavia, le immagini mostrate non si riferivano alla manifestazione del PD di sabato scorso, bensì ad un'altra manifestazione del maggio 2014 (elezioni europee), come chiaramente visibile dal diverso palco e dalle diverse scritte riportate sul palco stesso*». L’esponente segnala “*che non si tratta di un errore di video ma di una precisa montatura ad arte su un video sbagliato, il quale puntava evidentemente a mostrare un numero di partecipanti inferiori a quelli effettivamente presenti il 29 ottobre 2016; si tratta con ogni evidenza di una grave violazione del Regolamento Agcom che tradisce una 'militanza' e in ogni caso una chiara violazione dei principi di imparzialità da parte del conduttore, dell'emittente e del direttore di testata*”; chiede, pertanto, all’Autorità di “*voler procedere immediatamente all'accertamento della violazione e a prendere le decisioni conseguenti*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la memoria trasmessa dalla società La7 S.p.A. in data 9 novembre 2016 (prot. n. 58858) in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall'Autorità in data 8 novembre 2016 (prot. n. 58566) nella quale si rileva quanto segue:

- nella puntata di *“Di Martedì”* del 1 novembre 2016, nel servizio contestato, sono state effettivamente inserite, per un errore tecnico in fase di montaggio, le immagini di repertorio di un altro evento riferito al 2014. Il giorno seguente, riscontrato l'errore, l'emittente disponeva l'immediata de-pubblicazione della puntata contenente il servizio contestato dal proprio sito *web* ed il dott. Giovanni Floris dichiarava pubblicamente (attraverso un comunicato stampa) *“Un evidente ed imperdonabile errore di montaggio di cui mi scuso. Mentre il servizio era svolto con rigore giornalistico, le immagini montate a corredo erano sbagliate. Di questo mi scuso con gli interessati e con gli spettatori”*;
- analoghe scuse per l'errore commesso sono state formulate dal conduttore Giovanni Floris nel corso della puntata seguente della trasmissione di *“Di Martedì”*, in onda l'8 novembre, unitamente alla riproposizione del servizio corredato dalle immagini corrette;
- con l'immediato riconoscimento dell'errore e con la formulazione spontanea di pubbliche scuse da parte del dott. Floris - sia sulla stampa che nel corso della prima puntata utile del programma - oltre che con la tempestiva de-pubblicazione dal *web* da parte dell'emittente, la società La7 ritiene che il procedimento possa essere archiviato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”* e che *“il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

[...] *il sistema democratico*". In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano "*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*". La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione "*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva*", e ha soggiunto che "*l'espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la Concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applica dalla data di indizione dei *referendum* che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227, del 28 settembre 2016, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell'Autorità n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016 e, per la concessionaria pubblica, con il provvedimento 13 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO, quanto al rispetto dei principi generali sanciti a tutela del pluralismo informativo, che l'art. 7 della delibera n. 448/16/CONS prevede che "*Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività*" e che "*[...] i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate [...]*";

PRESA VISIONE del filmato oggetto dell'esposto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATA nel filmato la presenza di immagini non riferibili all'evento trattato nel servizio suscettibili come tali di veicolare al pubblico una non corretta rappresentazione dei fatti;

RILEVATO tuttavia che la società La7 S.p.A. ha tempestivamente provveduto ad adottare iniziative volte a superare la criticità denunciata. In particolare, l'immediato riconoscimento dell'errore commesso, imputabile a ragioni tecniche di montaggio, da parte del conduttore unitamente alla riproposizione delle immagini corrette in occasione della prima puntata utile del medesimo programma sono misure idonee a veicolare la corretta rappresentazione dei fatti al pubblico rispetto all'episodio occorso;

RITENUTO pertanto che la condotta posta in essere dalla società soddisfi le esigenze riparatorie sottese al dettato dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO pertanto per le ragioni esposte di archiviare l'esposto presentato dal segnalante;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

di archiviare l'esposto presentato dall'on. Sergio Boccadutri per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'esponente e alla società La7 S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi